

869.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	2	Richieste ministeriali di parere parlamentare .....	4
Missioni vevoli nella seduta del 28 febbraio 2001 .....	2	Atti di controllo e di indirizzo .....	6
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	2	<b>Disegno di legge di conversione S. 4939 (approvato dal Senato) n. 7582</b> .....	7
Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (Trasmissione di un documento) .....	3	(Sezione 1 — Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	7
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	3	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dal Senato) .....	8
		(Sezione 3 — Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) ...	11
		(Sezione 4 — Ordini del giorno) .....	30

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 28 febbraio 2001.**

Amoruso, Angelini, Giovanni Bianchi, Bordon, Brancati, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Garra, Giovanardi, Labate, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Muzio, Morgando, Nesi, Niccolini, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pezzoni, Pozza Tasca, Rivera, Romano Carratelli, Scalia, Schietroma, Sica, Tremaglia, Turco, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Bordon, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Colucci, Danese, Danieli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Garra, Giovanardi, Giuliano, La Russa, Leone, Maccanico, Maggi, Maiolo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Muzio, Morgando, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Rivera, Romano Carratelli, Schietroma, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Visco, Vita.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 27 febbraio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

STELLUTI: « Delega al Governo per la riorganizzazione del tribunale di Milano » (7644);

RUZZANTE e SABATTINI: « Modifica all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento » (7645);

TOSOLINI: « Disposizioni in materia di stima e di contenimento del rumore aeroportuale » (7646).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 27 febbraio 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 3236 – CAPARINI ed altri; VELTRI ed altri; BERLUSCONI ed altri; PISCITELLO ed altri: « Norme in materia di conflitto di interessi » (*approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato*) (1236-3612-4410-4488-B).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoidicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

S. 3236. – CAPARINI ed altri; VELTRI ed altri; BERLUSCONI ed altri; PISCITELLO ed altri: « Norme in materia di

conflitto di interessi» (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (1236-3612-4410-4488-B) *Parere delle Commissioni II* (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) *V, VI* (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), *VII, IX, X, XI*:

*VI Commissione (Finanze):*

CONTENTO: « Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernenti agevolazioni fiscali per iniziative di rilevanza sociale » (7537) *Parere alle Commissioni I, II, V, VIII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

*VIII Commissione (Ambiente):*

STRADELLA: « Nuove norme in materia di tutela dell'ambiente » (7554) *Parere delle Commissioni I, V, IX, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

VALDUCCI: « Interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di trasporto di armi da sparo nei parchi e nella aree protette » (7590) *Parere delle Commissioni I e XIII*;

*XI Commissione (Lavoro):*

BENVENUTO: « Norme per la disciplina del lavoro all'estero » (7605) *Parere delle Commissioni I, II* (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) *III, V, VI* (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), *X e XII*;

*XII Commissione (Affari sociali):*

FOLLINI: « Disposizioni per la promozione e la tutela della famiglia » (7591) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

**Trasmissione dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.**

Il presidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettera in data 27 febbraio 2001, ha trasmesso la relazione sui risultati di gestione degli enti di previdenza e assistenza sociale nel periodo 1995-1999 e prospettive di sviluppo del sistema pensionistico, approvata dalla Commissione medesima in pari data (doc. XVI-bis, n. 15).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già deferite alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 30 del 25 gennaio-9 febbraio 2001 (doc. VII, n. 1001) con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza del tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli n. 102, terzo comma, e 103, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza del tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe (*alla II Commissione*);

sentenza n. 31 del 25 gennaio-9 febbraio 2001 (doc. VII, n. 1002) con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), sollevata, in riferimento agli articoli 8, numeri 5), 6), 17) e 18), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe (*alla IX Commissione*).

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 19 febbraio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma del dottor Francesco TRAZZI a presidente dell'Istituto per il credito sportivo.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze).

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 27 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente le classi delle lauree universitarie per le professioni sanitarie.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 marzo 2001.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 27 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la richiesta di parere

parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente le classi delle lauree specialistiche universitarie per le professioni sanitarie.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 marzo 2001.

Il ministro della difesa, con lettera in data 27 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa per l'anno 2000.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 febbraio 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi di cui alla determinazione del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2001, per il finanziamento di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 febbraio 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi di cui alla

determinazione del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2001, per le biblioteche e i centri multimediali di cui al piano d'azione per la società dell'informazione.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 febbraio 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi di cui alla determinazione del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2001, per il finanziamento dello sviluppo delle nuove imprese innovative.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 febbraio 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi di cui alla determinazione del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2001, per il finanziamento di attività di formazione inerenti le competenze informatiche e tecnologiche del personale docente della scuola.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 febbraio 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi di cui alla determinazione del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2001, per il finanziamento della carta di credito formativa.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 febbraio 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi di cui alla determinazione del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2001, per il finanziamento della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento elettromagnetico.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 febbraio 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi di cui alla determinazione del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2001, per il finanziamento del programma straordinario di formazione relativo all'acquisizione di profili professionali nel campo delle tecnologie informatiche e della comunicazione.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 febbraio 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di disciplina delle procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo dei proventi di cui alla determinazione del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2001, per il finanziamento del piano d'azione *e-government*.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 febbraio 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi di cui alla determinazione del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2001, per il finanziamento del progetto *CampusOne*.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma del professor Lucio BIANCO a presidente del Consiglio nazionale dalle ricerche (C.N.R.).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4939 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2000, N.  
392, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI  
LOCALI (APPROVATO DAL SENATO) (7582)**

**(A.C. 7582 — Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Disposizioni in materia di finanza locale).*

1. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito alle province ed ai comuni interessati nella misura di lire 55.831 milioni per l'anno

2000 e lire 49.969 milioni per l'anno 2001, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti.

2. A favore dei comuni destinatari del finanziamento previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è attribuito un contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri previsti dalla predetta norma, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000 e lire 13.000 milioni per l'anno 2001.

3. Per gli anni 2000 e 2001 alle province del Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, di Novara e di Biella è attribuito un contributo annuo complessivo di lire 4.000 milioni, da ripartire per il 60 per cento in relazione al territorio e per il 40 per cento in relazione alla popolazione.

4. All'articolo 154 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osser-

vatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti ».

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000 e in lire 67.091 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000 e lire 67.091 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. L'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995 ovvero, se precedente, alla data di immissione nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, è mantenuto l'intervento finanziario dello Stato previsto dal medesimo articolo 12 della legge n. 730 del 1986. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione

del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

#### ART. 2.

*(Reclutamento di personale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali).*

1. Al comma 4 dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede anche con le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatica delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ».

#### ART. 3.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 7582 - Sezione 2)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: « e lire 49.969 milioni per l'anno 2001 » sono sostituite*

dalle seguenti: « , lire 49.969 milioni per l'anno 2001 e lire 53.969 milioni a decorrere dall'anno 2002 »;

al comma 3, le parole: « Per gli anni 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2000 »;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 208, comma 1, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale" sono sostituite dalle seguenti: "erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato".

4-ter. Il comma 3 dell'articolo 201 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e lire 58.091 milioni dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno »;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. All'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nel 1999" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1997 al 1999" »;

dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

7-ter. All'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo ed al secondo periodo, dopo le parole: "per i mutui", sono inserite le seguenti: "e per le obbligazioni";

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le operazioni finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal presente comma".

7-quater. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dopo le parole: "da altre aziende di credito" sono inserite le seguenti: "e dalla Cassa depositi e prestiti" ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Termini per ricorsi avverso atti di accertamento o liquidazione di

*tributi comunali e locali*). — 1. Nelle controversie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il ricorso avverso gli atti di accertamento o liquidazione dei tributi comunali e locali, con riferimento alle disposizioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), di imposta comunale sugli immobili (ICI), di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province (TOSAP), e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) contenute, rispettivamente, nel decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e nei capi II e III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, notificati dalle amministrazioni locali entro il 31 dicembre 2000 e non divenuti definitivi, può essere proposto entro il termine del 30 giugno 2001.

ART. 1-ter. — (*Concessione di un contributo per le finalità dell'ANUSCA*) — 1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo, come limite di impegno decennale, a decorrere dall'anno 2001, in favore dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA), eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 1999, per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

*Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 2-bis. — (*Permessi retribuiti*). — 1. Al comma 1 dell'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79".

ART. 2-ter. — (*Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali*). — 1. All'articolo 116, comma 1, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "anche in deroga a disposizioni di legge specifiche" sono sostituite dalle seguenti: "anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche".

ART. 2-quater. — (*Indice nazionale delle anagrafi e carta d'identità elettronica*). — 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è adottato il regolamento per la gestione dell'INA".

2. All'utilizzazione della quota del fondo di cui all'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinata alla realizzazione del piano di informatizzazione delle amministrazioni locali, regionali e

centrali del 22 giugno 2000, come approvato dal Comitato dei ministri per la società dell'informazione, e prioritariamente alla realizzazione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico e dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), nonché alla sperimentazione della carta d'identità elettronica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 103.

3. Gli oneri derivanti, per l'anno 2001, dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al sistema di accesso ed interscambio anagrafico, all'INA ed alla carta d'identità elettronica, all'unità previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui affluiranno i relativi fondi secondo le procedure di cui al comma 2.

ART. 2-*quinquies*. — (*Trasferimento ai comuni di beni immobili compresi nelle saline*). — 1. I beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni. I beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono trasferiti a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono.

ART. 2-*sexies*. — (*Abrogazione di norme*)  
— 1. L'articolo 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365, è abrogato ».

**(A.C. 7582 - Sezione 3)**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(*Disposizioni in materia di finanza locale*)

*Al comma 1, sopprimere le parole: Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati.*

**1. 33.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sopprimere la parola: interessati.*

**1. 32.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, dopo le parole: nella misura aggiungere la parola: ulteriore.*

**1. 30.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno con le seguenti: per l'anno.*

**1. 29.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti.*

**1. 31.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sostituire le parole: in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti con le seguenti: con decreto del*

Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del bilancio, del tesoro e della programmazione economica.

**1. 27.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti *con le seguenti:* con decreto del Ministro dell'interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

**1. 25.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti *con le seguenti:* con decreto del Ministro dell'interno.

**1. 28.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti *con le seguenti:* secondo i criteri previsti dalla predetta norma.

**1. 26.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

**1. 23.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* quale compensazione del taglio dei trasferimenti erariali operato con il decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41.

**1. 69.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** A decorrere dal 1° gennaio 2001 il contributo consortile di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sarà versato congiuntamente all'imposta comunale sugli immobili (ICI). Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il

Ministro delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali nonché le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative, sono stabilite le aliquote sostitutive del contributo e le modalità per il riversamento da parte dei comuni ai consorzi di bonifica. Tale decreto dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2001. Le aliquote sostitutive del contributo non possono comunque, complessivamente, determinare maggiori oneri a carico del contribuente rispetto all'anno 2000.

**1. 34.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 2, sostituire le parole:* A favore dei comuni destinatari del finanziamento previsto dall'articolo *con le seguenti:* Per le finalità di cui all'articolo.

**1. 35.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 2, dopo le parole:* predetta norma *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

**1. 36.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 2, dopo le parole:* predetta norma *aggiungere le seguenti:* sentiti i comuni interessati.

**1. 37.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* pari a lire 12.000 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* pari a lire 13.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

*Conseguentemente, al comma 5:*

*sostituire la parola:* 71.953 *con la seguente:* 72.953;

sostituire la parola: 58.091, ovunque ricorra, con la seguente: 59.091;

sostituire la parola: 15.351 con la seguente: 16.351;

sostituire la parola: 67.091 con la seguente: 68.091.

**1. 38.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 2, sostituire le parole: 12.000 milioni con le seguenti: 13.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 5:

sostituire la parola: 71.953 con la seguente: 72.953;

sostituire la parola: 15.351 con la seguente: 16.351.

**1. 2.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 2, sostituire le parole: 13.000 milioni con le seguenti: 14.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: 67.091, ovunque ricorra, con la seguente: 68.091.

**1. 3.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 2, sostituire le parole: per l'anno 2001 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2001.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: 58.091, ovunque ricorra, con la seguente: 71.091.

**1. 4.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «se di importo» fino alla fine del comma sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 5:

sostituire le parole: valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002 con le seguenti: valutato in lire 76.953 milioni per l'anno 2000, in lire 72.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 63.091 milioni a decorrere dall'anno 2002;

sostituire le parole: quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e lire 58.091 con le seguenti: quanto a lire 61.602 milioni per l'anno 2000, lire 72.091 milioni per l'anno 2001 e lire 63.091.

**1. 5.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 3, dopo le parole: di Novara aggiungere le seguenti: di Lecco e sostituire le parole: 4.000 con le seguenti: 8.000.

Conseguentemente, al comma 5:

sostituire le parole: valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002 con le seguenti: valutato in lire 75.953 milioni per l'anno 2000, in lire 71.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 62.091 milioni a decorrere dall'anno 2002;

sostituire le parole: quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e lire 58.091 con le seguenti: quanto a lire 60.602 milioni per l'anno 2000, lire 71.091 milioni per l'anno 2001 e lire 62.091.

**1. 6.** Giancarlo Giorgetti, Galli, Parolo.

Al comma 3, dopo le parole: di Novara aggiungere le seguenti: di Lodi e sostituire le parole: 4.000 con le seguenti: 8.000.

Conseguentemente, al comma 5:

sostituire le parole: valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002

con le seguenti: valutato in lire 75.953 milioni per l'anno 2000, in lire 71.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 62.091 milioni a decorrere dall'anno 2002;

*sostituire le parole:* quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e lire 58.091 *con le seguenti:* quanto a lire 60.602 milioni per l'anno 2000, lire 71.091 milioni per l'anno 2001 e lire 62.091.

**1. 7.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 4.000 milioni *con le seguenti:* 10.000 milioni.

*Conseguentemente, al comma 5:*

*sostituire le parole:* valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002 *con le seguenti:* valutato in lire 77.953 milioni per l'anno 2000, in lire 73.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 64.091 milioni a decorrere dall'anno 2002;

*sostituire le parole:* quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e lire 58.091 *con le seguenti:* quanto a lire 62.602 milioni per l'anno 2000, lire 73.091 milioni per l'anno 2001 e lire 64.091.

**1. 8.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 3, sostituire le parole da:* da ripartire per *fino alla fine del comma con le seguenti:* per ciascun ente.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, al comma 5:*

*sostituire le parole:* valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002 *con le seguenti:* valutato in lire 83.953 milioni per l'anno 2000, in lire 84.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 75.091 milioni a decorrere dall'anno 2002;

*sostituire le parole:* quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e lire 58.091 *con le seguenti:* quanto a lire 68.602 milioni per l'anno 2000, lire 84.091 milioni per l'anno 2001 e lire 75.091.

**1. 9.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Sopprimere il comma 4.*

**1. 10.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, sopprimere il primo periodo.*

**1. 11.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire la parola:* spettano *con la seguente:* spetta.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere le parole da:* ed i rimborsi *fino alla fine del periodo.*

**1. 13.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:* il gettone di presenza ed.

**1. 12.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:* i componenti della commissione per la finanza e.

**1. 39.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:* e gli organici.

**1. 40.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 14.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: medesimo.*

**1. 41.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: relativo alla citata commissione.*

**1. 42.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, sopprimere il terzo periodo.*

**1. 18.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: esterne di studio, .*

**1. 43.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: , di divulgazione.*

**1. 44.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: ed approfondimento.*

**1. 45.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: nell'attività istituzionale con le seguenti: nei compiti.*

**1. 46.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: , sentite le competenti Commissioni parlamentari, .*

**1. 50.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: , con proprio decreto,.*

**1. 47.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 5 milioni.*

**1. 15.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 10 milioni.*

**1. 16.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, quarto periodo, sopprimere le parole: , o a singoli membri,.*

**1. 17.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, quarto periodo, sopprimere le parole: la redazione di studi e.*

**1. 48.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, quarto periodo, sopprimere le parole: e lavori monografici.*

**1. 49.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole da: in relazione fino alla fine del capoverso con le seguenti: previo parere della Corte dei conti.*

**1. 51.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 4, capoverso, quarto periodo, sopprimere le parole: alla complessità dell'incarico ed.*

**1. 52.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

*4-bis.01. All'articolo 54, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*1-bis. La tariffa rifiuti, l'erogazione d'acqua, il servizio di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica, vapore e tele-*

riscaldamento urbano, ed ogni altra tariffa pubblica, possono essere riscossi congiuntamente anche se il servizio è curato da un soggetto terzo per conto di tutti i soggetti gestori dei servizi.

**1. 22.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Sopprimere il comma 6.*

**1. 19.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere la seguente: non.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

**1. 53.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, sono estese al personale regionale e degli enti locali assunto a tempo determinato per le esigenze di ricostruzione di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa alla crisi sismica del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1-ter del medesimo decreto-legge n. 279 si applicano anche al personale tecnico amministrativo assunto ai sensi dell'articolo 13, comma 2 dell'Ordinanza del Ministero della Protezione civile n. 2414 del 18 settembre 1995, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, la cui utilizzazione è stata prorogata ai sensi del comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma la regione Sicilia e gli enti locali provvedono mediante l'utilizzo dei fondi della citata legge 31 dicembre 1991, n. 433.

**1. 21.** Piscitello.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* L'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli enti locali hanno la possibilità di continuare ad utilizzare il modello F24 per il versamento delle ritenute operate dai medesimi.

**1. 54.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 6-bis, sostituire la parola: 1997 con la seguente: 1996.*

**1. 56.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 6-bis, sostituire le parole: al 1999 con le seguenti: al 2000.*

**1. 55.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:*

*6-ter.* All'articolo 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « e gli altri enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « e le altre amministrazioni pubbliche locali, compresi gli enti pubblici economici e le parole: »dei propri tributi« sono sostituite dalle seguenti: »delle proprie entrate, anche tributarie«.

**1. 20.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Sopprimere il comma 7.*

**1. 64.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. L'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

ART. 49.

*(Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani).*

1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del

titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere: *a)* dal 1° gennaio 2003 per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 2000 un grado di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani superiore all'85 per cento; *b)* dal 1° gennaio 2005 per tutti gli altri comuni. Resta comunque ferma la possibilità per i comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa di cui al comma 2.

2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Sono escluse le aree comuni del condominio costituenti accessorio o pertinenza di civili abitazioni sempre che le stesse siano adibite a tale scopo. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. In caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, la tariffa deve essere applicata al soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte d'uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.

7. La tariffa di riferimento è articolata per fasce d'utenza e territoriali e costituisce la base per la determinazione della tariffa applicata, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.

8. La tariffa è determinata dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

9. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dall'applicazione del presente decreto.

10. Le esenzioni e le agevolazioni sociali, nonché i costi del servizio derivanti dalle presenze turistiche giornaliere, sono a carico del bilancio degli enti locali.

11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso d'inflazione programmato.

12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

13. Sulla tariffa, viene applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati purché il produttore dimostri di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua attività di recupero dei rifiuti stessi. Con decreto del Ministro dell'ambiente, possono essere individuati coefficienti automatici su parametri di tipologie ed attività nonché la sostituzione dell'attestazione tramite autocertificazione da parte del produttore.

14. L'accertamento, la liquidazione e la riscossione anche coattiva della tariffa, sono effettuati dai comuni ai sensi delle disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In caso di pagamento oltre il termine di scadenza della bolletta-fattura comunque denominata, si applica un importo per penalità pari all'1 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Tale importo viene addebitato sulle successive bollette. Per le altre violazioni si applica l'articolo 12, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 473.

15. La tariffa può essere riscossa congiuntamente alle altre tariffe di pubblici servizi d'erogazione anche se la riscossione è curata da un soggetto terzo per conto di tutti i soggetti gestori dei servizi medesimi.

16. L'accertamento, la liquidazione e la riscossione anche coattiva della tariffa, devono essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di competenza.

17. Le controversie relative all'applicazione della tariffa sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

18. All'atto dell'istituzione della tariffa rifiuti da parte del comune si applica, in sostituzione del tributo annuale a favore delle province in materia di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504, una addizionale sulla tariffa stessa in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 3 per cento.

19. La misura è determinata secondo le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'addizionale è dovuta anche sulle quote a carico del bilancio del comune.

20. L'addizionale viene versata dal comune alla provincia in due rate eguali: entro il 20 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno, in base alle riscossioni effettuate nell'anno precedente. Il conguaglio si effettua congiuntamente con il pagamento della prima rata relativa all'anno successivo. In caso di ritardato pagamento da parte del comune si applica una penalità pari al 5 per cento e viene liquidata contestualmente al pagamento della rata successiva. Per il servizio di cui al presente comma, al comune spetta una commissione posta a carico della provincia nella misura dello 0,30 per cento delle somme rimosse senza importi minimi e massimi da liquidarsi in sede di conguaglio.

**1. 63.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La tariffa deve intendersi quale corrispettivo di una prestazione privatistica di natura contrattuale. »

**1. 60.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto. A decorrere dalla data d'entrata a regime, su tutto il territorio nazio-

nale, dell'integrale applicazione del metodo normalizzato sulla parte variabile della tariffa si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento. »

**1. 58.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto. »

**1. 59.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La parte fissa della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto. »

**1. 57.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Se il soggetto gestore della tariffa si trovasse nella condizione di esercitare anche il servizio di erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore, la riscossione volontaria della tariffa medesima avverrebbe congiuntamente a quella delle altre tariffe.

**1. 62.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'articolo 49 del citato decreto legislativo, è abrogato il comma 15.

**1. 61.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis.01. All'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante le attività considerate comunque commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, è aggiunta la lettera:

« b-bis) servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza; .

**1. 65.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 7-bis, primo periodo, sopprimere le parole da:* nel caso fino alla fine del secondo periodo.

**1. 1.** Contento, Conti.

*Al comma 7-ter, lettera a), sostituire le parole:* e per le obbligazioni con le seguenti: nonché per i prestiti obbligazionari.

**1. 66.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 7-ter, sopprimere la lettera b).*

**1. 24.** Possa.

*Al comma 7-ter, lettera b), sostituire le parole da:* previsti fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto delle norme vigenti.

**1. 67.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 7-ter, lettera b), sopprimere le parole:* e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal presente comma.

**1. 68.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

(Modifica alla disciplina dei versamenti ICI).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive

modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio. Tuttavia i predetti soggetti possono versare un acconto inferiore, purché sia almeno pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per l'intero anno ovvero versare l'imposta dovuta per l'intero anno in unica soluzione, entro il 31 luglio. La prima rata non deve essere versata se l'ammontare non è superiore a lire centomila. Non si effettua il versamento se la somma dovuta nell'anno d'imposta sia inferiore a lire diecimila. Il versamento dell'imposta è effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune, su modello conforme a quello stabilito con decreto del direttore generale dell'Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze ».

2. Al medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo, comma 3, le parole: « su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario » sono soppresse.

**1. 01.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

#### ART. 1-bis.

*(Termini per ricorsi avverso atti di accertamento o liquidazione di tributi comunali e locali)*

*Sopprimerlo.*

**1-bis. 3.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: imposta comunale sugli immobili per l'esercizio di imprese e di arti professionali (ICAP).*

**1-bis. 6.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: imposta comunale sugli immobili (ICI).*

**1-bis. 4.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province (TO-SAP).*

**1-bis. 7.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).*

**1-bis. 8.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: contenute fino a : 507.*

**1-bis. 9.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e non divenuti definitivi.*

\* **1-bis. 1.** Contento, Conti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e non divenuti definitivi.*

\* **1-bis. 17.** Garra.

*Al comma 1, dopo la parola: definitivi aggiungere le seguenti: entro la stessa data.*

**1-bis. 2.** Contento.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 aprile.*

**1-bis. 5.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 74, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, riguar-*

dante la riapertura dei termini per proporre ricorso avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite catastali resi definitivi per mancata impugnazione, le parole: « entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2001 ».

**1-bis. 15.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 74, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, riguardante la riapertura dei termini per proporre ricorso avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite catastali resi definitivi per mancata impugnazione, le parole: « entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

**1-bis. 16.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le somme dovute dai contribuenti agli enti locali sono iscritte in ruoli resi esecutivi ovvero sia resa esecutoria la ingiunzione ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 145 aprile 1910, n. 639, a pena di decadenza:

*a)* entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione;

*b)* entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di accertamento in rettifica;

*c)* entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

**1-bis. 10.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: « al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento », sono sostituite dalle seguenti: « al fine di agevolare il pagamento, il concessionario, i soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero il comune in caso di riscossione diretta, inviano ai contribuenti che nel periodo di imposta precedente ne abbiano fatto uso, moduli prestampati per il versamento. ».

**1-bis. 11.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis. 01. 1.** All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 2, dopo le parole: « tramite versamenti su conto corrente postale » sono aggiunte le seguenti: « intestato al Comune »;

*b)* al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di versare un acconto inferiore, purché sia almeno pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per l'intero anno ovvero versare in unica soluzione, entro il 31 luglio, l'imposta dovuta per l'intero anno »;

c) al comma 3 sono soppresse le parole: « su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario ».

**1-bis. 01** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. 01. — 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante la determinazione delle aliquote in materia d'imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. All'abitazione principale e relative pertinenze si applicano la medesima aliquota d'imposta ».

**1-bis. 02.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. 01. — 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non si effettua il versamento se la somma dovuta nell'anno di imposta è inferiore a lire ventimila ».

**1-bis. 06.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. 01. — 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non si effettua il versamento se la somma dovuta nell'anno di imposta è inferiore a lire diecimila ».

**1-bis. 019.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. 01. — 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « La commissione spettante al concessionario per il servizio di rendicontazione è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dello 0,50 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.000 ed un massimo di lire 20.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente ».

**1-bis. 07.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. 01. — 1. All'articolo 10, quinto comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detta contribuzione non si applica nell'ipotesi di riscossione svolta in proprio dal Comune.

**1-bis. 015.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

ART. 1-ter.

*(Concessione di un contributo per le finalità dell'ANUSCA).*

*Sopprimerlo.*

**1-ter. 1.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sostituire le parole: un miliardo con le seguenti: 100 milioni*

**1-ter. 4.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sostituire le parole: un miliardo con le seguenti: 500 milioni*

**1-ter. 5.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: come limite di impegno decennale, a decorrere dall'anno 2001.*

**1-ter. 3.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: come limite di impegno decennale.*

**1-ter. 2.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2001 con le seguenti: a partire dall'anno 2002.*

**1-ter. 6.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 1999.*

**1-ter. 7.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, dopo le parole: dell'interno aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

**1-ter. 9.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: per la costruzione fino alla fine del comma.*

**1-ter. 8.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 82 è abrogato.

**1-ter. 10.** Garra.

ART. 2.

*(Reclutamento del personale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali).*

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: anche con le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.*

**2. 2.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

ART. 2-bis.

*(Permessi retribuiti).*

*Al comma 1, dopo le parole: da privati aggiungere le seguenti: , da enti locali.*

**2-bis. 1.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

ART. 2-ter.

*(Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali).*

*Sopprimerlo.*

\* **2-ter. 1.** Possa, Radice.

*Sopprimerlo.*

\* **2-ter. 3.** Bonato, Valpiana.

*Al comma 1, sostituire le parole: anche in deroga ai vincoli derivanti da con le seguenti: fatte salve.*

**2-ter. 2.** Possa, Radice.

*Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-ter. 01.** — 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*1-bis.* Con i regolamenti di cui al comma 1, possono essere previste forme incentivanti al pagamento delle proprie entrate, anche tributarie, concedendo al contribuente riduzioni diversificate se il pagamento viene effettuato al ricevimento di un semplice avviso di pagamento ovvero anticipa i pagamenti se lo stesso avviso prevede il pagamento in più rate. In caso di mancato pagamento dell'avviso, i regolamenti possono prevedere che la cartella di pagamento contenga anche il diritto di notifica nella misura prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

**2-ter. 01.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

**ART. 2-quater.**

*(Indice nazionale delle anagrafi e carta d'identità elettronica)*

*Sopprimerlo.*

**2-quater. 1.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , presso il Ministero dell'interno,*

**2-quater. 25.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA) con le seguenti: ogni comune, l'indice delle anagrafi.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dell'INA con le seguenti: del suddetto indice.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) con le seguenti: dell'indice delle anagrafi.*

**2-quater. 22.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA) con le seguenti: la regione, l'indice regionale delle anagrafi (IRA).*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dell'INA con le seguenti: dell'IRA.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) con le seguenti: « dell'indice regionale delle anagrafi (IRA).*

**2-quater. 23.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di con le seguenti: per la.*

**2-quater. 20.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e di gestione dei dati anagrafici.*

**2-quater. 21.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: Ministro dell'interno, di concerto con il.*

**2-quater. 26.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole:* l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA),.

**2-quater. 27.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo la parola:* (AIPA) *aggiungere le seguenti:* le Commissioni parlamentari competenti, .

**2-quater. 2.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole:* , il Garante per la protezione dei dati personali.

**2-quater. 28.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole:* il Garante per la protezione dei dati personali *aggiungere le seguenti:* , le competenti Commissioni parlamentari,

**2-quater. 40.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole:* e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

**2-quater. 29.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Sopprimere il comma 2.*

**2-quater. 3.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 2, sopprimere le parole da:* del 22 giugno 2000 *fino a:* società dell'informazione.

**2-quater. 30.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* del sistema di accesso ed interscambio anagrafico e.

**2-quater. 31.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* e dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA).

**2-quater. 32.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* nonché alla sperimentazione della carta d'identità elettronica,

**2-quater. 33.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Presidente del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* Ministro dell'interno.

**2-quater. 37.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* su proposta dei Ministri competenti.

**2-quater. 34.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* , di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**2-quater. 35.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 2, dopo le parole:* programmazione economica, *aggiungere le seguenti:* sentite le competenti Commissioni parlamentari,

**2-quater. 41.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* , in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 103.

**2-quater. 36.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

ART. 2-quinquies.

*(Trasferimento ai comuni di beni immobili compresi nelle saline)*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* I beni immobili compresi nelle sa-

line con le seguenti: Le saline ed i beni immobili in esse compresi.

**2-quinquies. 1.** Turrone, Scalia.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , in tutto o in parte,*

**2-quinquies. 3.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , recante la disciplina delle aree protette.*

**2-quinquies. 4.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere il secondo periodo.*

**2-quinquies. 5.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: I provvedimenti istitutivi delle aree protette e.*

**2-quinquies. 6.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori.*

**2-quinquies. 7.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa intesa con l'ente interessato.*

**2-quinquies. 8.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: non destinabili a con le seguenti: non rientranti nella.*

**2-quinquies. 2.** Turrone, Scalia.

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: , di concerto con il Ministro dell'ambiente,*

**2-quinquies. 9.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa intesa con i comuni medesimi.*

**2-quinquies. 10.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

ART. 2-sexies.

(Abrogazione di norme)

*Sopprimerlo.*

**2-sexies. 1.** Turrone, Scalia.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365 sono soppresse le parole: « Nelle regioni danneggiate dalle calamità idrogeologiche di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge. »

**2-sexies. 2.** Turrone, Scalia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è soppresso.

**2-sexies. 3.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 2-septies. — 1. È istituita la provincia di Monza e Brianza nell'ambito della regione Lombardia, con capoluogo Monza. La provincia di Monza e della

Brianza, è costituita dai comuni di: Agrate Brianza, Alcurzio, Albiate, Arcore, Barlasina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Brioscio, Brugherio, Burago di Molgora, Cambiagio, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Severo, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misisio, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Ronco Briantino, Seregno, Seveso Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

2. La provincia di Milano, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni di giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato del Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

4. Le prime elezioni per il consiglio provinciale della Brianza hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le elezioni per il rinnovo del medesimo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio dello Stato.

5. Fino alla elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 3.

6. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei

collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall'articolo 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962.

7. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nella nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

8. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Monza-Brianza per il finanziamento del bilancio, il Ministro dell'interno per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Milano in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

9. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Milano e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Monza e della Brianza.

10. Agli oneri relativi al funzionamento a regime della nuova provincia di Monza-Brianza, valutati in lire 1 miliardo annue, si fa fronte utilizzando parte del Fondo speciale di Tabella A della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001),

previsti per l'accantonamento del Ministero dell'interno per gli anni 2001, 2002 e 2003.

**2-sexies. 01.** Possa.

*Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 2-septies. — 1. In deroga alla normativa vigente per l'anno 2001 e sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, le entrate derivanti dal fondo ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992 possono essere iscritte in bilancio tra le entrate correnti ai fini del calcolo della situazione economica dell'ente locale.

**2-sexies. 02.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 2-septies. — 1. All'articolo 53, comma 6, terzo periodo, capoverso 4), della legge n. 388 del 2000 le parole: « anno 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2001 ».

**2-sexies. 03.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 2-septies. — 1. Le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali adottate in conformità alle leggi ed ai regolamenti sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la violazione sia stata o meno personalmente contestata dall'autore dell'illecito.

2. All'autore dell'illecito è riconosciuta la facoltà di assolvere alla sanzione mediante pagamento in misura ridotta, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 16, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**2-sexies. 04.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 2-septies. (Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). — 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 78, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. Le società richiamate nel comma precedente e già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del successivo articolo 53, devono comunque possedere, tempo per tempo, le condizioni, i requisiti e quant'altro stabilito nel citato articolo 53 relativo all'iscrizione all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali ».

**2-sexies. 06.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 2-septies. — 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, comma 5, lettera b), numero 1, le parole: « oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53 » sono soppresse.

**2-sexies. 07.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 2-septies. (Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare). 1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e gli enti pubblici possono utilizzare ai fini del pa-

gamento e della riscossione dei crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria.

2. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi in lire ed in euro corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive d'interessi o sanzioni in ogni modo denominate, nonché le disposizioni relative all'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

3. Sono esclusi i corrispettivi per i servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

**2-sexies. 08.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 2-septies. — 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare delle province e dei comuni, al comma 5, lettera *b*), numero 1, dopo le parole: « mediante convenzione delle aziende speciali » sono aggiunte le seguenti: « , con divieto di sub-appalto, ».

**2-sexies. 09.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 2-septies. (Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) — 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare delle province e dei comuni, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In mancanza di regolamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate deve essere eseguita direttamente dall'ente.

**2-sexies. 010.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 2-septies. Fino all'anno 2010, nei confronti degli enti locali per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione dei lavori pubblici di propria competenza, è autorizzata la deroga alle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ed alle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

**2-sexies. 011.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 2-septies. — 1. A decorrere dall'anno 2001 al Fondo finalizzato al contenimento delle tariffe relative ai servizi non commerciali degli enti locali, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è assegnata la somma di lire 20.000 milioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 10.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**2-sexies. 012.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 2-septies. — 1. In deroga alle disposizioni vigenti, i comuni e le province possono stabilire che, in caso di mancato pagamento della comunicazione di iscrizione a ruolo comunque denominata, an-

che se non inviata dal concessionario della riscossione, la cartella di pagamento contenga il diritto di notifica nella misura prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

**2-sexies. 013.** Giancarlo Giorgetti, Galli.

**(A.C. 7582 - Sezione 4)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premessi che:

con le disposizioni di cui all'articolo 2-*quinquies* del disegno di legge n. 7582, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, si trasferiscono a titolo gratuito i beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani non più necessari in tutto o in parte alla produzione del sale e non destinabili a riserva naturale;

la norma in questione, seppur non esplicitamente, è rivolta ad affrontare positivamente i problemi relativi all'avvenuta dismissione delle attività di produzione di alcune saline di mare;

analoghi problemi di utilizzazione di beni immobili non più necessari alla produzione del sale sono presenti anche nell'unica salina non di mare in uso all'Ente tabacchi italiani ubicata nel comune di Volterra;

impegna il Governo

ad applicare, in analogia a quanto previsto per i beni immobili delle saline di mare non più necessarie alla produzione del sale, il criterio della gratuità per quei beni della salina di Volterra che risultano o risulteranno non più necessari alle attività industriali.

**9/7582/1.** Brunale.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7582, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali;

premessi che:

le modalità di versamento delle ritenute operate dagli enti pubblici assoggettati al sistema della tesoreria unica introdotto con la legge 29 ottobre 1984, n. 720, sono state modificate con l'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001);

riguardo alle modalità di versamento, il Ministero delle finanze, con circolare 8 del 2001, ha stabilito che gli enti elencati nelle tabelle « A e B » allegata alla legge 720 del 1984 sono obbligati ad effettuare il versamento delle ritenute direttamente alle sezioni di tesoreria unica provinciale dello Stato. In particolare, detta circolare ha precisato che per i versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato non è consentita la compensazione con altri tributi o contributi;

la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 operata dall'articolo 34 succitato non ha interessato l'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997 che prevede la possibilità di scegliere tra il versamento mediante modello F24 e l'utilizzo dei girofondi;

i suindicati due metodi di versamento sono tra loro alternativi, anche in considerazione del fatto che il suddetto decreto legislativo si pone quale norma speciale e successiva al decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

le nuove modalità di versamento impediscono agli enti locali di realizzare eventuali compensazioni tra le diverse imposte e di ottenere automaticamente i rimborsi delle somme erroneamente versate agli enti intestatari dei conti sui quali le somme sono affluite;

è necessario procedere immediatamente ad un intervento chiarificatore riguardo alle regole che disciplinano i ver-

samenti delle amministrazioni soggette al sistema della tesoreria unica,

impegna il Governo

ad intraprendere le necessarie iniziative affinché gli enti locali possano continuare ad effettuare i versamenti delle ritenute con la possibilità di operare compensazioni tramite il modello F24.

**9/7582/2.** Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

in sede di esame dell'articolo 2-ter del disegno di legge n. 7582, di conversione in legge del decreto-legge n. 392 del 2000;

premesso che:

tale norma è finalizzata a consentire ai comuni la costituzione di società per azioni con partecipazione minoritaria dell'ente locale per la gestione dei servizi pubblici locali, tra i quali le farmacie comunali, « anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizione di legge specifiche;

la norma in questione è formulata in modo poco chiaro e appare estranea al contesto e agli obiettivi del provvedimento nel quale è stata inserita;

nel caso delle farmacie comunali, la norma di cui all'articolo 2-ter, se interpretata in modo erroneamente estensivo, potrebbe dare via libera alla cessione delle quote di maggioranza delle società per azioni per la gestione delle farmacie comunali a multinazionali della distribuzione intermedia farmaceutica, che puntano a creare in Italia catene commerciali di farmacie e ad acquisire una posizione dominante nel mercato del farmaco italiano in modo da condizionare l'offerta di farmaci;

tale ipotesi è in contrasto con gli obiettivi di programmazione dell'offerta di farmaci che si pone il nostro Paese;

alla luce dell'interpretazione della norma formulata dal sottosegretario all'interno Lavagnini in aula il 19 febbraio scorso, secondo la quale gli unici vincoli ai quali i comuni potranno derogare in base al citato articolo 2-ter sono quelli relativi alla partecipazione maggioritaria dei co-

muni stessi nelle società per azioni per la gestione dei servizi pubblici locali;

impegna il Governo

a chiarire in via interpretativa che la norma di cui all'articolo 2-ter del disegno di legge n. 7582 è finalizzata a consentire la costituzione da parte dei comuni di società per azioni per la gestione delle farmacie comunali in deroga unicamente ai vincoli della partecipazione maggioritaria e non in deroga ad altri vincoli, quali quelli riguardanti la scelta dei soci, individuati dalla normativa di settore, nel caso specifico la legge n. 362 del 1991.

**9/7582/3.** Giannotti, Fioroni, Massa, Maura Cossutta, Saia, Battaglia, Rebecchi, Caccavari.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7582, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali;

premesso che:

vengono introdotte nuove norme riguardanti l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

alle spese di funzionamento di questa Agenzia devono concorrere unicamente gli enti locali, chiamati annualmente a versare una somma determinata percentualmente sul trattamento economico del proprio segretario e graduata in rapporto alla dimensione dell'ente;

nel solo 1998 l'Agenzia ha riscosso lire 43.753.862.513,

impegna il Governo

a provvedere a pubblicare annualmente l'elenco dei comuni e delle province che non hanno versato la quota loro spettante per il finanziamento dell'Agenzia e ad adottare annualmente concreti provvedimenti per recuperare le quote non versate, al fine di ridurre progressivamente gli oneri a carico degli enti locali da versare a favore dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

**9/7582/4.** Chincarini, Alborghetti, Covre, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

premessi che l'articolo 74, comma 2, della legge n. 342 del 2000, collegato in materia fiscale, ha disposto, a tutela dei contribuenti, che per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovute sanzioni e interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso, termine prorogato, ai sensi della disposizione in oggetto, a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 342;

considerato che alla luce della predetta disposizione numerosi comuni registreranno minori entrate per sanzioni e interessi ai fini ICI relativi agli accertamenti effettuati a partire dal 1993 che risultano già iscritte in bilancio determinandosi in tal modo il rischio di gravi squilibri finanziari dei comuni medesimi, come ad esempio il comune di Castelforte che registrerà un minor gettito di circa 1.400 milioni, importo destinato a finanziare parte delle spese previste nei bilanci 1999 e 2000;

considerato altresì che con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 388 del 2000, legge finanziaria per il 2001, seppure siano stati ulteriormente prorogati i termini per gli accertamenti ICI per il 1995 e gli anni successivi, molti comuni sono di fatto impossibilitati ad effettuare tali accertamenti in quanto taluni uffici tecnici erariali non sono stati in grado di fornire tutte le informazioni necessarie relative alla attribuzione o variazione delle rendite e alla data di notificazione delle stesse, determinando in tal modo la impossibilità di concludere correttamente gli accertamenti,

posto che l'attribuzione della rendita è indispensabile per il calcolo dell'imposta dovuta e la conoscenza della data di notifica della rendita stessa rappresenta un elemento essenziale per determinare la decorrenza dell'applicabilità degli interessi;

impegna il Governo

ad assumere iniziative urgenti per garantire ai comuni, per i quali siano accertati significativi squilibri finanziari derivanti dall'entrata in vigore della predetta normativa, un flusso di risorse compensative atte a prevenire il rischio di situazioni di dissesto finanziario.

**9/7582/5.** Conte.

La Camera,

considerato che:

i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno bilanci appena sufficienti per la gestione delle loro esigenze;

qualora, nei consigli comunali o nelle giunte di questi comuni, vengano eletti dipendenti di aziende pubbliche, gli oneri per le giornate di permesso per lo svolgimento della attività elettiva è, oggi, a carico delle amministrazioni comunali;

questi oneri, di fatto, impediscono la reale partecipazione alla attività amministrativa dei suddetti eletti, ovvero costituiscono un onere insostenibile per le amministrazioni;

considerato quanto esposto,

impegna il Governo

ad attivarsi per verificare la possibilità di inserire in successivi provvedimenti il ritorno a carico del Tesoro dell'onere per il rimborso degli amministratori dei comuni inferiori ai 5.000 abitanti e dipendenti di enti pubblici.

**9/7582/6.** Ciani.